

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 133

45° anno

5 giugno 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 133/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 133/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2002/C 133/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2712 — Electrabel/TotalFinaElf/Photovoltch) ⁽¹⁾	5
2002/C 133/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2740 — Scottish & Newcastle/Hartwall) ⁽¹⁾	5
2002/C 133/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2148 — ABB/Avireal/JV) ⁽¹⁾	6
2002/C 133/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2801 — RWE/Innogy) ⁽¹⁾	6
2002/C 133/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2747 — Ondeo — Thames Water/Water Portal) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
2002/C 133/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2831 — DSV/TNT Logistics/DSV Logistics) ⁽¹⁾	8
2002/C 133/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2803 — Telia/Sonera) ⁽¹⁾ ...	9
2002/C 133/10	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	10

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 133/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	12
2002/C 133/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione ⁽¹⁾	20

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 giugno 2002

(2002/C 133/01)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	0,9435	LVL	lats lettoni	0,5811
JPY	yen giapponesi	116,44	MTL	lire maltesi	0,4118
DKK	corone danesi	7,4333	PLN	zloty polacchi	3,7939
GBP	sterline inglesi	0,645	ROL	leu rumeni	31537
SEK	corone svedesi	9,1451	SIT	tolar sloveni	225,6141
CHF	franchi svizzeri	1,4682	SKK	corone slovacche	43,795
ISK	corone islandesi	85,38	TRL	lire turche	1358000
NOK	corone norvegesi	7,4435	AUD	dollari australiani	1,64
BGN	lev bulgari	1,9530	CAD	dollari canadesi	1,4417
CYP	sterline cipriote	0,57988	HKD	dollari di Hong Kong	7,3591
CZK	corone ceche	30,365	NZD	dollari neozelandesi	1,9158
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,6831
HUF	fiorini ungheresi	242,63	KRW	won sudcoreani	1141,73
LTL	litas lituani	3,4529	ZAR	rand sudafricani	9,1449

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2002/C 133/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2002/170/NL	Progetto di decreto di modifica del regolamento sui veicoli in relazione all'obbligo di adottare, nei veicoli industriali, determinate misure per il miglioramento del campo visivo	⁽³⁾
2002/171/FIN	Proposta per la modifica da apportare al decreto del ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni relativo ai versamenti riscossi dall'Ente nazionale per le comunicazioni	⁽⁴⁾
2002/183/F	Progetto di decreto relativo all'etichettatura delle carni ovine	14.8.2002
2002/184/F	Progetto di decreto relativo alla tracciabilità delle carni ovine e caprine	14.8.2002
2002/185/D	Modifiche alla lista delle regole di costruzione A parti 1 e 2, alla lista delle regole di costruzione B parte 2 e alla lista C — versione 2002/1 — per l'edizione 2002/2	16.8.2002
2002/187/I	Schema di decreto ministeriale recante: «Requisiti tecnici per la costruzione ed installazione dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione»	16.8.2002
2002/188/I	Decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone»	19.8.2002
2002/189/UK	Requisiti 2027 di interfaccia radio per il Regno Unito, trasmettitori e ricevitori CB destinati all'impiego nella banda radio cittadina (CB)	22.8.2002
2002/190/I	Delibera della G.R. n. 405 del 22 aprile 2002: «L.R. n. 25/99 — prodotti da agricoltura integrata — principi generali per la fase di post raccolta produzioni cerealicole e principi generali per le produzioni zootecniche»	22.8.2002

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE**BELGIO**

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villenomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMW.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharnon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Signor J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Signor J. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19
Signora H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien
Signora Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMW A;P=BMW A;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmw.a.g.v.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMW A;O=BMW A;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três Vales
P-2825 Monte da Caparica
Signora Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki
Signor Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Signora Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Signora Brenda O'Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gt.net.gov.uk
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2712 — Electrabel/TotalFinaElf/Photovoltaic)**

(2002/C 133/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 18 aprile 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2712. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2740 — Scottish & Newcastle/Hartwall)**

(2002/C 133/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 aprile 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2740. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2148 — ABB/Avireal/JV)**

(2002/C 133/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 8 novembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 300M2148. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2801 — RWE/Innogy)**

(2002/C 133/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 17 maggio 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2801. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2747 — Ondeo — Thames Water/Water Portal)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 133/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 maggio 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Ondeo («Ondeo», Francia) appartenente al gruppo francese Suez Lyonnaise des Eaux, e l'impresa Thames Water («Thames Water», Regno Unito) appartenente al gruppo tedesco RWE, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («Water Portal») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Ondeo: servizi idrici come per il trattamento delle acque reflue, per il trattamento delle acque per l'ingegneria di processo,
- Thames Water: servizi idrici, incluso per le acque non depurate,
- Water Portal: creazione e gestione di un portal Internet per la commercializzazione nel settore dell'acqua.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2747 — Ondeo — Thames Water/Water Portal, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2831 — DSV/TNT Logistics/DSV Logistics)**

(2002/C 133/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 maggio 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa TNT Logistics, appartenente al gruppo TPG (Paesi Bassi), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune delle imprese DSV Logistic Holding A/S (Danimarca) e DFDS Transport Logistics OY (Finlandia), attualmente controllate in via esclusiva da De Sammensluttede Vognmænd A/S, «DSV», (Danimarca), mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TNT Logistics: servizi di logistica,
- DSV trasporti, servizi di logistica ed attività per l'ambiente,
- DSV Logistics Holding A/S: servizi di logistica,
- DFDS Transport Logistics: servizi di logistica.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2831 — DSV/TNT Logistics/DSV Logistics, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2803 — Telia/Sonera)**

(2002/C 133/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 maggio 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Telia AB («Telia») Svezia, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Sonera Corporation («Sonera») Finlandia, mediante scambio di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Telia: società svedese di telecomunicazioni che fornisce principalmente servizi di comunicazioni mobili, operazioni di carrier internazionale e di rete fissa,
- Sonera: società finlandese di telecomunicazioni che fornisce servizi di comunicazioni mobili e servizi di telecomunicazione avanzati, servizi di rete fissa e servizi business.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2803 — Telia/Sonera, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 133/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 27.2.2002**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 234/01**Titolo:** Aiuto alla ricerca e allo sviluppo in favore della società Snecma**Obiettivo:** Sviluppo di nuovi motori ad elevata potenza di spinta per aerei di linea**Fondamento giuridico:** Loi de finances annuelles**Stanziamiento:** 102 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** Anticipazione rimborsabile di 102 milioni di EUR**Durata:** L'erogazione dell'anticipazione è scaglionata dal 2001-2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 5.3.2002**Stato membro:** Italia**N. dell'aiuto:** N 343/01**Titolo:** Aiuti alla ricerca e sviluppo**Obiettivo:** Ricerca e sviluppo**Fondamento giuridico:** Modello di regolamento per la concessione delle agevolazioni nello specifico settore della ricerca, ai sensi della legge 598/94**Stanziamiento:** 206 582 759,64 EUR per l'anno 2002 e 258 228 449,54 EUR per ciascun anno dal 2003 al 2006**Intensità o importo dell'aiuto:** Intensità variabile in funzione dello stadio della ricerca e delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE**Durata:** Fino al 31.12.2006**Altre informazioni:** Invio alla Commissione di una relazione annuale di applicazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 9.4.2002**Stato membro:** Regno Unito**N. dell'aiuto:** N 606/01**Titolo:** Fondo per lo sviluppo imprenditoriale delle comunità locali (capitale di rischio)**Obiettivo:** Sviluppo PMI**Fondamento giuridico:** Industrial Development Act 1982 (Section 8)**Stanziamiento:** Fino a 20 milioni di GBP (circa 32,8 milioni di EUR ai tassi di cambio attuali)**Intensità o importo dell'aiuto:** La partecipazione del governo non supererà il 50 % del capitale del fondo suddetto, a concorrenza di 20 milioni di GBP

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 12.3.2002**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 702/A/01**Titolo:** Casi individuali relativi al regime MEDEA+ (T 201, T 301 e T 304)**Obiettivo:** Sviluppo di nuove generazioni di circuiti integrati**Fondamento giuridico:** Programme MEDEA+**Stanziamiento:** 76 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** 50 % al massimo

Durata: 2001-2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 20.12.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 722/2000

Titolo: Fondo per le imprese carbonifere

Obiettivo: Promuovere la disponibilità di capitale di rischio per le PMI nelle zone carbonifere dell'Inghilterra

Fondamento giuridico: Industrial Development Act 1982, Section 8

Stanziamiento: 5 milioni di GBP all'anno per 2 anni (circa 8,1 milioni di EUR all'anno)

Durata: 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 28.11.2001

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 727/01

Titolo: Sostegno alla produzione cinematografica nel Land Schleswig-Holstein — «Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein e. V.»

Obiettivo: Cinema

Fondamento giuridico: Förderrichtlinien der kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein e. V. 2001

Stanziamiento: 200 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Sempre inferiore al 50 %

Durata: Fino alla fine del 2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.4.2002

Stato membro: Spagna

N. dell'aiuto: N 739/01

Titolo: Aiuto alla ricerca e allo sviluppo

Obiettivo: Ricerca e sviluppo

Fondamento giuridico: Orden de 18 de octubre de 2001, y modificaciones, por el que se establecen las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa Torres Quevedo para facilitar la incorporación de Doctores y Tecnólogos a empresas y centros tecnológicos en el Marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003)

Stanziamiento: 21,04 milioni di EUR per il 2002, 21,46 milioni di EUR per il 2003 e 21,89 milioni di EUR per il 2004

Intensità o importo dell'aiuto: Intensità variabili

Durata: Fino al 31.12.2004

Altre informazioni: Invio alla Commissione di una relazione annuale di applicazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 24.4.2002

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 863/01

Titolo: Aggregates Levy Northern Ireland

Obiettivo: Aiuto all'ambiente

Fondamento giuridico: Finance Act 2001, Section 16-49 and Schedules 4-10

Intensità o importo dell'aiuto: 45 milioni di GBP

Durata: 2002-2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2002/C 133/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

N. dell'aiuto: XS/04/01

Sono ammissibili agli aiuti i seguenti progetti d'investimento:

Stato membro: Repubblica federale di Germania

— costruzione di impianti,

Regione: Land Bassa Sassonia — Circondario di Friesland

— ampliamento di impianti, a condizione che il numero dei posti di lavoro duraturi e a tempo pieni aumenti del 15 % rispetto al livello precedente all'avvio degli investimenti,

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva del circondario di Friesland relativa alla concessione di sovvenzioni per il sostegno individuale delle imprese

— riorganizzazione, diversificazione o ammodernamento di un impianto, quando ciò favorisca la continuità dell'impresa e la salvaguardia della maggior parte dei posti di lavoro esistenti,

Base giuridica: § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 365) i. V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 382)

— acquisizione di un impianto a rischio di chiusura, a condizione che avvenga alle condizioni di mercato.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 409 000 EUR

I posti di lavoro duraturi creati grazie all'aiuto devono avere una durata di almeno due anni successivamente all'erogazione della sovvenzione.

Intensità massima dell'aiuto: L'intero circondario di Friesland figura sulla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione.

L'aiuto viene concesso in forma di sovvenzioni all'investimento.

L'aiuto ammonta:

Sono ammissibili al finanziamento tutti i beni d'investimento, materiali e immateriali, soggetti ad ammortamento

— per le piccole imprese ad un massimo del 25 % e

— per le medie imprese ad un massimo del 17,5 %,

dei costi dell'investimento ammissibili.

Settore (o settori) economico interessato: Possono presentare domanda le piccole imprese operanti nel settore manifatturiero, artigianale, commerciale, alberghiero, nonché altre imprese di servizi e i liberi professionisti operanti in settori affini, con sede nel circondario di Friesland. Sono escluse le sovvenzioni a favore di imprese operanti in settori sensibili

Si applicano le norme sul cumulo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Data di applicazione: A decorrere dal 1° giugno 2001

Landkreis Friesland
Lindenallee 1
D-26441 Jever

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2006

Altre informazioni:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è finalizzato a promuovere la competitività e la capacità di adattamento delle piccole e medie imprese nel territorio del circondario di Friesland, a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro e la salvaguardia di quelli esistenti e a conseguire così miglioramenti strutturali.

Sig. Schnieder
Tel. (044-61) 91 93 08
Fax (044-61) 91 98 86
E-mail: F.Schnieder@friesland.de

Il regime non prevede aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999).

N. dell'aiuto: XS/09/01

Stato membro: Italia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava

Base giuridica: Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — art. 114, comma 4

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: L'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio è pari a 4 131 655 EUR per il 2001 e 7 746 853 EUR per entrambi gli anni 2002 e 2003. La spesa annua prevista sarà presumibilmente pari a circa 12 milioni di EUR per il primo bando che si concluderà nell'anno 2002 e pari a circa 7,70 milioni di EUR per il successivo bando nell'anno 2003

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto, calcolato in percentuale delle spese di investimento ammissibili ha una intensità lorda non superiore: al 15 % per le piccole imprese ed al 7,5 % per le medie imprese.

Per gli investimenti effettuati nelle aree depresse di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l'intensità lorda dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

	Piccole imprese Medie imprese
Molise ed Abruzzo	fino al 30 % fino al 30 %
Centro-Nord	fino al 18 % fino al 14 %

Per gli investimenti effettuati nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'intensità lorda dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

	Piccole e medie imprese
Calabria	fino al 65 %
Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	fino al 50 %

Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso dopo l'emanazione del bando di gara nella G.U.R. che avverrà presumibilmente nel mese di ottobre 2001

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dicembre 2005

Obiettivo dell'aiuto: Ottimale ripristino ambientale e incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro per mezzo di programmi di particolare valenza e qualità

Settore (o settori) economico interessato: Industria estrattiva — Estrazione di pietre ornamentali (cod. ISTAT 1991: 14.11.1)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero delle attività produttive
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Via del Giorgione 2B
I-00147 Roma

N. dell'aiuto: XS/16/01

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad de Madrid

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Piano di consolidamento e competitività della piccola e media impresa nella Comunidad de Madrid

Base giuridica: Orden n° 4836/2001, de 21 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo, por lo que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del plan de consolidación y competitividad de la pequeña y mediana empresa (PYME) en la Comunidad de Madrid (*Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* n° 150 del 26 de junio de 2001).

Osservazioni: Questa Orden de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid ha come base giuridica il Real Decreto n. 582/2001 del 1° giugno della Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana empresa del Ministerio de Economía (aiuto di Stato N 750/2000), previo accordo e firma della Conferencia Sectorial de la Pyme, svoltasi il 26 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 5 («conferenze settoriali e altri organi di cooperazione tra le varie amministrazioni pubbliche» della legge 30/1992, del 26 novembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificato con legge 4/1999, de la Jefatura del Estado

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Secondo l'accordo delle conferenze settoriali della PMI svoltesi finora, la dotazione di bilancio corrispondente alla Comunidad de Madrid per il 2002 è stata fissata a 2,17 milioni di EUR.

Per quanto riguarda gli anni successivi di applicazione del programma non è possibile formulare una stima giacché quest'ultima viene fissata nelle riunioni annuali della succitata conferenza settoriale della PMI. In tutti i casi di autorizzazione N 750/2000, nella quale si fissa annualmente per tutto lo Stato spagnolo l'importo di 36,06 milioni di EUR la parte di cofinanziamento corrispondente alla Comunidad de Madrid sarà sempre più decrescente giacché tale importo non sarà in nessun caso di gran lunga superiore a quello già accordato per il 2001.

In ogni caso, queste spese, corrispondenti alla Comunidad de Madrid, sono subordinate all'esistenza di fondi autorizzati nel bilancio fissato annualmente dalle leggi del bilancio generale della Comunidad de Madrid

Intensità massima dell'aiuto:

1. Se il richiedente e beneficiario diretto dell'aiuto è una PMI:

— fino al 15 % se si tratta di una piccola impresa e fino al 7,5 % se si tratta di un'impresa di media dimensione, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali, a concorrenza di 10 000 EUR,

— fino al 50 % per le spese di consulenza esterna.

2. Se il richiedente e beneficiario è un organismo intermedio e purché l'aiuto concesso sia trasferito alle imprese, saranno sempre rispettate le intensità stabilite anteriormente per le PMI;

Osservazioni: Per organismo intermedio si intende, ai sensi dell'autorizzazione dell'aiuto di Stato N 750/2000 e del Real Decreto 582/2001 del ministero dell'Economia, ciò che viene definito all'articolo 2 della Orden n. 4836/2001 del 21 giugno, oggetto della presente comunicazione, come segue: «le organizzazioni pubbliche, semipubbliche e private che abitualmente prestino servizi di sostegno di carattere aziendale alle imprese, nonché gli enti a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che prestino abitualmente servizi di carattere aziendale alle PMI, quando promuovano progetti conformi alle misure previste nel piano senza perseguire benefici specifici»

Data di applicazione: A partire dalla pubblicazione del regime di aiuti nel bollettino ufficiale della Comunidad de Madrid

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 2001-2006. La data limite per la concessione di aiuti è fissata al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il piano di consolidamento e competitività della PMI approvato nella conferenza settoriale della PMI svoltasi il 26 ottobre 2002 è autorizzato dalla Commissione nella comunicazione dell'11 aprile 2001 (aiuto di Stato N 750/2001), si prefigge di dirigere l'applicazione dei fondi di bilancio a favore delle imprese rispettando i principi di

integrazione degli investimenti, la cooperazione tra le imprese pubbliche promotrici e l'efficacia della spesa.

La Comunidad de Madrid, al pari di altre comunità autonome, partecipa alla gestione del piano entro il suo ambito territoriale e collabora al relativo finanziamento. Le direttive di attuazione, fissate dal Real Decreto 582/2001 del ministero dell'Economia e riprodotte nella Orden n. 4836/2001, del 21 giugno che regola detti aiuti per la Comunidad de Madrid sono:

— la piena integrazione della PMI nella società dell'informazione,

— l'introduzione di tecniche aziendali innovatrici.

L'esperienza di precedenti programmi di aiuti dell'amministrazione dello Stato in collaborazione con le comunità autonome ha dimostrato, come prevede il piano di consolidamento e competitività della PMI, l'effetto moltiplicatore degli aiuti concessi attraverso organismi intermedi, affinché questi promuovano progetti con le PMI nelle varie aree. Ciononostante il piano prevede, anche informa complementare, la partecipazione delle PMI in quanto beneficiarie dirette ad alcune misure del piano (introduzione di tecniche aziendali innovatrici, tra cui aiuti alla progettazione, sistemi di qualità, creazioni di reti di collaborazione interaziendale, ecc.)

Settore (o settori) economico interessato: Il testo di legge elenca espressamente i seguenti settori economici:

«PMI dei settori industria, costruzione, commercio e servizi, nonché organismi intermedi operanti a favore delle medesime, fatti salvi i regolamenti o direttive comunitarie speciali adottati in base al trattato CE per la concessione di aiuti di Stato in settori specifici, quali siderurgia, costruzioni navale, fibre sintetiche, industria automobilistica e trasporti.

La presente Orden non si applica:

— alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati all'allegato I del trattato CE e ai settori del carbone e della pesca,

— agli aiuti destinati ad attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione o gestione di una rete di distribuzione oppure ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione»

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Istituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)
(Consejería de Economía y Empleo — Comunidad de Madrid)
José Abascal, 57
E-28003 Madrid
Tel. (34) 915 80 26 00
Fax (34) 915 80 97 43

N. dell'aiuto: XS/56/01

Stato membro: Regno Unito

Regione: Scozia (eccetto Highlands e Islands of Scotland)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Sostegno alle PMI nel campo delle attività immobiliari

Base giuridica: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended 1 April 2001, by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Tutti i costi inerenti al regime inclusi quelli di eventuali garanzie prestate saranno coperti mediante i normali fondi di Scottish Enterprise. Si ritiene che occorrerà prevedere una spesa annua di circa 5 milioni di GBP

Intensità massima dell'aiuto: I singoli aiuti rispetteranno i massimali d'intensità di aiuto stabiliti nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione per gli aiuti all'investimento (articolo 4).

L'ammontare dell'aiuto erogabile varia in funzione delle caratteristiche di ciascuna proposta specifica valutata in termini di necessità dell'aiuto e della forma di erogazione più adeguata. L'aiuto corrisponderà al minimo necessario alla realizzazione del progetto. L'aiuto sarà limitato alle spese ammissibili direttamente ed esclusivamente connesse all'investimento nei locali commerciali comprendenti:

Terreni. Il prezzo di acquisto effettivo o, se inferiore, il valore di mercato.

Edifici. I costi di costruzione di edifici adatti all'occupazione da parte di una serie di imprese.

Infrastrutture e servizi. I costi effettivi di fornitura di infrastrutture e di prestazione dei relativi servizi inerenti al bene immobiliare in questione

Onorario per i promotori. Un onorario per il promotore da determinarsi in funzione del tipo, dell'importanza e dei rischi dell'attività di promozione immobiliare intrapresa (tale onorario è escluso quando il promotore sia il proprietario o l'occupante delle installazioni o dei terreni).

Spese finanziarie. Interessi o spese finanziarie analoghe direttamente ed esclusivamente connessi al progetto.

Onorari professionali ecc. Tutti gli altri costi, inclusi diritti di progettazione, spese di marketing e spese promozionali, di vendita o locazione effettivamente sostenute nel corso dell'attività promozionale, direttamente o esclusivamente connesse al progetto.

L'aiuto sarà calcolato in percentuale delle spese ammissibili. Le intensità di aiuto non possono superare i seguenti limiti.

Criteri da rispettare da parte del beneficiario	Livello massimo di aiuto
Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che non soddisfano i criteri di scarsa popolazione e che possono beneficiare del 20 % in virtù della definizione di regione assistita del Regno Unito	20 % ESL + 10 % lordo
Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soggette al 15 % massimo ESL in virtù della definizione di regione assistita del Regno Unito	15 % ESL + 10 % lordo
Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soggette ad un massimo del 10 % ESL in virtù della definizione di regione assistita del Regno Unito	10 % ESL + 10 % lordo
In regioni non assistite per le piccole e medie imprese (1-49 dipendenti)	15 % lordo
Medie imprese in regioni non assistite (50-250 dipendenti)	7,5 % lordo

L'aiuto ad un determinato progetto può essere concesso nelle varie forme ammesse dalla normativa CE tra cui sovvenzioni, prestiti a tasso agevolato o riduzione di interessi, garanzie, capitale in progetti comuni e servizi a prezzi agevolati. Qualora l'aiuto sia accordato in forma diversa dalle sovvenzioni, l'equivalente sovvenzione dell'aiuto sarà calcolato conformemente alle normative e comunicazioni comunitarie vigenti in materia.

Sovvenzioni alla promozione immobiliare: Il principale tipo di aiuto previsto dal regime è la sovvenzione alla promozione immobiliare, che è una sovvenzione volta al «finanziamento della differenza» esistente tra i valori di mercato e il costo effettivo di un progetto. L'ammontare massimo erogabile ad un progetto, entro i massimali di intensità di aiuto previsti, corrisponderà alla differenza tra i costi ammissibili e il valore di mercato. L'aiuto rappresenterà il minimo necessario perché il progetto possa essere realizzato.

Prima di qualsiasi offerta di sovvenzione di questo tipo, verrà effettuata per conto di Scottish Enterprise, a cura di un revisore ufficiale indipendente, una valutazione del valore di mercato e della stima dei costi. Le sovvenzioni in generale saranno concesse a condizioni che tutti i lavori di costruzione siano aggiudicati mediante gara aperta conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari per gli appalti pubblici. Qualora non sia possibile o realizzabile (¹) una gara aperta, revisori ufficiali indipendenti verificheranno che i costi non eccedano i livelli di mercato.

(¹) Può darsi che non si possano indire gare aperte se le società hanno da tempo stabilito rapporti di lavoro con costruttori, consulenti, professionisti e fornitori. Dette società potrebbero voler realizzare l'investimento a condizione di poter lavorare tramite i loro contatti consolidati. Tenuto conto di tali limitazioni la maggior parte dei costi dovrà essere stabilita in condizioni di concorrenza in occasione della selezione dei contratti di subappalto. Esperti indipendenti verificheranno il valore di mercato dei costi residui. La decisione della Commissione del 25 ottobre 2000 sull'aiuto di Stato n. 656/99, il regime WDA partnership development, riconosce che in tali circostanze può non essere possibile organizzare aggiudicazione in condizioni di totale concorrenza.

Impresi comuni: Possono anche essere concessi aiuti a progetti di imprese comuni realizzati congiuntamente dalla Scottish Enterprise e dal settore privato. Il generale SE cercherà di intervenire come un mero investitore di mercato ripartendo su base commerciale i rischi/benefici con un partner privato, previa verifica da parte di un revisore o un esperto contabile ufficiale indipendente. In tal caso non sussisterà aiuto di Stato. Tuttavia, possono verificarsi casi in cui, al fine di garantire la partecipazione del settore privato, SE accetterà una quota degli utili del progetto inferiore a quello che accetterebbe un investitore di mercato. In simili casi l'equivalente sovvenzione dell'aiuto sarà calcolato secondo opportune procedure e sottoposto a verifica da parte di un revisore o contabile ufficiale indipendente. L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere il minimo necessario per garantire la partecipazione del settore privato e comunque non può eccedere le intensità di aiuto previste.

Il partner del settore privato deve essere selezionato tramite una procedura aperta, a meno che il promotore non sia il proprietario o controlli legalmente il sito, nel qual caso l'ammontare dell'aiuto necessario per consentire la realizzazione del progetto sarà sottoposto a verifica da parte di un revisore o esperto contabile ufficiale indipendente.

Aiuto al finanziamento: Sovvenzione o prestito al costo di finanziamento dell'attività promozionale che diversamente non sarebbe economicamente redditizia. L'aiuto è disponibile per tutta la durata del progetto e può essere destinato unicamente a finanziare i costi di investimento ammissibili. La sovvenzioni o il prestito non possono superare i massimali di intensità d'aiuto stabiliti

Data di applicazione: 15 agosto 2001

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Scottish Enterprise svolge un certo numero di funzioni fissate per legge, inclusa la promozione dello sviluppo dell'economia in Scozia. L'obiettivo del regime di sostegno alle PMI nel campo dell'attività immobiliare consiste nello stimolare, tramite dette funzioni, lo sviluppo di un settore immobiliare privato e gli investimenti delle PMI. Il regime è destinato a colmare le inefficienze di mercato per quanto concerne la messa a disposizione di proprietà industriali o commerciali tramite l'appoggio fornito a PMI promotrici immobiliari con una serie di strumenti di aiuto. Possono beneficiare dell'aiuto sia la promozione immobiliare di carattere speculativo che quella «su misura». L'obiettivo perseguito nel lungo periodo consiste nel promuovere un mercato immobiliare autonomo ovunque in Scozia.

I beneficiari del regime devono soddisfare i requisiti stabiliti nella definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001. Le PMI sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e
- un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR
- in possesso del requisito d'indipendenza di cui all'allegato I.

Ove sia necessario distinguere tra una piccola e media impresa, la «piccola impresa» rispetterà la definizione di cui all'allegato I

Settore (o settori) economico interessato: Il regime è destinato essenzialmente al settore immobiliare, in particolare alle PMI promotrici immobiliari a carattere speculativo, qualora l'occupante degli edifici non sia noto prima dell'inizio della costruzione, oppure a PMI, per occupazione dei locali in conto proprio (promozione «su misura»).

È prevista la concessione di aiuti nei seguenti settori unicamente a condizione che siano rispettate le discipline settoriali pertinenti:

- industria automobilistica,
- industria fibre sintetiche,
- trasporti.

In base al presente regime non saranno concessi aiuti ai seguenti settori:

- agricoltura,
- pesca ed acquacoltura,
- costruzione navale,
- siderurgia

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Scottish Enterprise
120 Bothwell Street
Glasgow G2 7JP
United Kingdom

Altre informazioni: Il presente regime è conforme al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 13 gennaio 2001.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il progetto deve riguardare un caso identificabile di insufficienza del mercato soddisfacendo una domanda insoddisfatta che, se soddisfatta, recherà vantaggi economici netti alla Scozia.
2. Il progetto dovrebbe essere intrapreso con il costo minimo necessario per la sua realizzazione, o, altrimenti, dovrebbe dimostrare un buon rapporto qualità-costi per Scottish Enterprise.

3. Deve trattarsi di un progetto che senza l'aiuto di Scottish Enterprise non avrebbe potuto essere realizzato o sarebbe stato realizzato soltanto in tempi molto più lunghi o su minor scala, oppure sarebbe stato di qualità meno elevata.
4. L'aiuto dovrebbe essere strutturato in maniera tale da promuovere adeguamento del mercato.
5. Il promotore deve essere solvibile e in grado di finanziare la parte dei costi a suo carico.
6. I progetti iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto non saranno ammessi a beneficiari di agevolazioni.
7. Tutte le spese di promozione immobiliare connesse ad un progetto devono essere aggiudicate tramite gara aperta. Diversamente, revisori ufficiali indipendenti dovranno verificare che i costi non eccedano i livelli di mercato.
8. La cessione degli edifici, tramite vendita o locazione, deve essere effettuata in condizioni di concorrenza al valore di mercato.
9. Il regime esclude che la sovvenzione possa essere destinata all'acquisto di attrezzature e macchinari specificamente necessari all'impresa per l'esercizio della sua attività. Non sono autorizzati impianti che costituiscono elementi normali di un edificio, adatti ad una serie di potenziali occupanti, tra cui ascensori, sistemi di riscaldamento e d'illuminazione ecc.
10. Le offerte di sovvenzione in genere includeranno clausole di «recupero» in base alle quali le sovvenzioni dovranno essere interamente o in parte rimborsate in determinate circostanze, più precisamente:
 - 10.1. in caso di violazione delle condizioni di concessione dell'aiuto, SE avrà diritto ad esigere la restituzione integrale del medesimo;
 - 10.2. la concessione dell'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento iniziale sia mantento per un periodo minimo di cinque anni;
 - 10.3. potrà essere richiesta una obbligazione contrattuale esecutoria e, se necessario, una garanzia materiale.
11. Potrà essere richiesto il contributo degli utili realizzati dal progetto oltre quanto convenuto

N. dell'aiuto: XS/70/01

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti agli investimenti delle piccole imprese artigiane di produzione di cooperative di produzione e lavoro

Base giuridica: Delibera Consiglio regionale n. 283 del 28 dicembre 2000 «Piano regionale dello sviluppo economico 2001-2005», ai sensi della L.R. 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive» — Misura 1.2.

Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001 «Reg. 1260/99 — Docup Ob. 2 anni 2000-2006 — Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto»

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 16 000 000 di EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto che la singola impresa otterrà non potrà comunque superare il 15 % della spesa di investimento globale.

Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la misura dell'aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla decisione della Commissione.

Gli aiuti concessi non potranno essere cumulati con aiuti di altri regimi per le stesse spese di investimento

Data di applicazione: Luglio 2001, data di ricevimento della scheda da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 2001-2006

Obiettivo dell'aiuto: Regime di aiuti rimborsabili per le piccole imprese.

Concessione di finanziamenti agevolati a fronte di investimenti materiali ed immateriali finalizzati a:

1. Creazione di nuove imprese con particolare attenzione a quelle promosse da donne e da giovani, che operano in comparti innovativi.
2. Ampliamento e riqualificazione dell'attività per favorire il collocamento delle imprese in segmenti di mercato maggiormente caratterizzati dalla presenza di prodotti e servizi innovativi o classificabili come innovativi.
3. Riduzioni delle pressioni ambientali derivanti dal sistema produttivo e diminuzione di consumo di energia e risorse.

4. Aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partendo dagli indirizzi della legge 626/1994 e dalla direttiva Seveso.

Particolare attenzione verrà accordata ai settori interessati da processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento e riconversione

Settore (o settori) economico interessato:

codici ISTAT 1991

— Sezione C — «Estrazione di minerali»

— Sezione D — «Attività manifatturiere»

— Sezione F — «Costruzioni»

— Sezione K — R«Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali» solo Divisioni 72 e 74.

Sono esclusi dalle agevolazioni i settori dei trasporti, siderurgico, della cantieristica navale, della fabbricazione di fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, del carbone e della produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Toscana
Via di Novoli 26
I-50127 Firenze

N. dell'aiuto: XS/75/01

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza

Base giuridica: Delibera Consiglio regionale n. 283 del 28 dicembre 2000 «Piano regionale dello sviluppo economico 2001-2005», ai sensi della L.R. 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive» — Misure 1.6.1. e 1.6.6.

Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001 «Reg. 1260/99 — Docup Ob. 2 anni 2000-2006 — Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto»

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 2 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % del costo sostenuto per servizi forniti da consulenti esterni

Data di applicazione: Luglio 2001, data di ricevimento della scheda da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 2001-2006

Obiettivo dell'aiuto: Servizi forniti da consulenti esterni non continuativi o periodici né connessi con le normali spese di funzionamento.

Nel caso di partecipazioni a fiere ed esposizioni l'ammontare dell'aiuto è misurato sui costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Gli aiuti potranno essere concessi anche per le partecipazioni successive alla prima in caso di notifica.

Gli aiuti concessi non potranno essere cumulati con aiuti di altri regimi per le stesse spese

Settore (o settori) economico interessato:

Imprese e consorzi o società consortili tra imprese dei seguenti settori (codici ISTAT 1991)

— Sezione C — «Estrazione di minerali»,

— Sezione D — «Attività manifatturiere»,

— Sezione F — «Costruzioni»,

— Sezione G — «Commercio»,

— Sezione H — «Alberghi e ristoranti»,

— Sezione K — «Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali» solo Divisioni 72 e 74,

— I codici ISTAT previsti per il turismo per l'applicazione della legge n. 488/92 in Toscana ai sensi della Delibera GR n. 349 del 2 aprile 2001 (allegato A).

Sono esclusi dalle agevolazioni i settori dei trasporti, siderurgico, della cantieristica navale, della fabbricazione di fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, del carbone e della produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Toscana
Via di Novoli 26
I-50127 Firenze

N. dell'aiuto: XS/77/01

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti agli investimenti alle imprese turistiche

Base giuridica: Delibera Consiglio regionale n. 283 del 28 dicembre 2000 «Piano regionale dello sviluppo economico 2001-2005», ai sensi della L.R. 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive» — Misura 1.3.1.

Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001 «Reg. 1260/99 — Docup Ob. 2 anni 2000-2006 — Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto»

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 10 000 000 di EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto che la singola impresa otterrà non potrà comunque superare il 15 % ESL per le piccole imprese e il 7,5 % ESL per le medie imprese della spesa di investimento globale. Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la misura dell'aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla decisione della Commissione.

Gli aiuti concessi non potranno essere cumulati con aiuti di altri regimi per le stesse spese di investimento

Data di applicazione: Luglio 2001, data di ricevimento della scheda da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 2001-2006

Obiettivo dell'aiuto: Concessione di finanziamenti agevolati a fronte di investimenti materiali ed immateriali finalizzati alla qualificazione dell'offerta turistica attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti nel settore del turismo

Settore (o settori) economico interessato: Settore turistico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Toscana
Via di Novoli 26
I-50127 Firenze

N. dell'aiuto: XS/78/01

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Qualificazione dei servizi commerciali

Base giuridica: Delibera Consiglio regionale n. 283 del 28 dicembre 2000 «Piano regionale dello sviluppo economico 2001-2005», ai sensi della L.R. 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive» — Misura 1.4.

Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001 «Reg. 1260/99 — Docup Ob. 2 anni 2000-2006 — Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto»

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 4 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto che la singola impresa otterrà non potrà comunque superare il 15 % ESL per le piccole imprese e il 7,5 % ESL per le medie imprese della spesa di investimento globale.

Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la misura dell'aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla decisione della Commissione.

Gli aiuti concessi non potranno essere cumulati con aiuti di altri regimi per le stesse spese di investimento

Data di applicazione: Luglio 2001, data di ricevimento della scheda da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 2001-2006

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto agli investimenti materiali ed immateriali delle piccole e medie imprese commerciali e pubblici esercizi per l'ammodernamento e la qualificazione del sistema distributivo

Settore (o settori) economico interessato: Settore del commercio

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Toscana
Via di Novoli 26
I-50127 Firenze

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione

(2002/C 133/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

N. dell'aiuto: XT/33/2001

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Sassonia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Regime di aiuti a favore di misure di qualificazione, destinate a lavoratori dipendenti e a imprenditori principalmente di piccole e medie imprese, inclusi i quadri medi e superiori, e a coloro che intendono costituire nuove società, finanziato dal Fondo sociale europeo e dalla Sassonia nel quadro del programma operativo per i fondi strutturali in Sassonia 2000-2006.

Titolo abbreviato: Regime della Sassonia a favore di misure di qualificazione destinate a lavoratori occupati

Base giuridica: Sächsische Haushaltsordnung, §§ 23 und 44 (Neufassung vom 10. April 2001 im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/2001 vom 18. Mai 2001, <http://www.recht-sachsen.de/Gbl1.htm>)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Maßnahmen/Teil A (Veröffentlichung im Sächsischen Amtsblatt am 2.8.2001 — Anlage 1)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Sono previste misure di qualificazione per i lavoratori per un costo annuo di circa 33 milioni di DEM con circa 7 000 partecipanti

Intensità massima dell'aiuto:

- misure di formazione specifiche fino al 45 % dei costi ammissibili
- misure di formazione generali fino all'80 % dei costi ammissibili

Conformemente alla direttiva FSE i partecipanti di imprese di grandi dimensioni sono ammessi solo a determinate condizioni, l'intensità dell'aiuto viene calcolata in modo speciale e devono essere rispettati i seguenti massimali:

- misure di formazione al 35 % dei costi ammissibili
- misure di formazione al 60 % dei costi ammissibili

I massimali vengono aumentati del 10 % se la formazione è stata concepita specificatamente per lavoratori svantaggiati secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera g), del succitato regolamento

Data di applicazione: 1° agosto 2001

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: I progetti devono essere approvati e avere inizio entro il 31 dicembre 2006. I pagamenti vengono effettuati a seconda della durata del progetto fino al 31 dicembre 2008, data limite per l'ammissibilità delle spese dei responsabili della formazione conformemente alla decisione della Commissione del 12 dicembre 2000 sul programma operativo per la Sassonia 2000-2006

Obiettivo dell'aiuto: Trattasi di misure di qualificazione destinate a lavoratori dipendenti e a imprenditori principalmente di piccole e medie imprese nonché a coloro che intendono costituire nuove società nel quadro del programma operativo per la Sassonia 2000-2006 autorizzato dalla Commissione. Le misure di qualificazione vengono realizzate prevalentemente da imprese di formazione per partecipanti provenienti da svariate imprese.

Saranno le autorità competenti a concedere le autorizzazioni a stabilire, sulla base delle descrizioni dei progetti presentate (che possono assumere svariate forme), se la misura di formazione in questione è specifica o generale.

Nel caso delle misure di formazione generali il relativo contenuto risulterà dall'impostazione stessa del progetto o dalle procedure di selezione delle candidature; la necessaria distinzione tra le misure di formazione specifiche e quelle generali viene effettuata attraverso un opportuno sistema di controllo.

La categoria cui appartiene una misura di formazione viene decisa nell'ambito dell'esame della candidatura sulla base delle informazioni contenute nella candidatura stessa valutandone le caratteristiche distintive con l'ausilio di un formulario (allegato 2). L'elenco definitivo dei partecipanti deve essere trasmesso prima dell'effettuazione del primo pagamento e se ne deve verificare la conformità con i dati della candidatura. Eventuali modifiche dell'intensità degli aiuti che si rendano necessarie vengono apportate nel corso della procedura amministrativa

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori economici

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regierungspräsidium Dresden
Referat 35
Stauffenbergallee 2
D-01099 Dresden

Regierungspräsidium Leipzig
Referat 35
Braustraße 7
D-04107 Leipzig

Regierungspräsidium Chemnitz
Referat 35
Altchemnitzer Straße 41
D-09120 Dresden

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung 5
Wilhelm-Buck-Straße 2
D-01097 Dresden

Altre informazioni: L'obiettivo dell'aiuto FSE in Sassonia è di promuovere misure attive e preventive per migliorare e rafforzare il potenziale della forza lavoro. Le misure di qualificazione destinate a lavoratori dipendenti e imprenditori principalmente di piccole e medie imprese, inclusi i quadri medi e superiori, e a coloro che intendono costituire nuove società mirano ad aumentare la capacità di adattamento dei partecipanti alle esigenze economiche, conformemente agli obiettivi del programma operativo per la Sassonia 2000-2006.

L'aiuto FSE nel settore delle misure di qualificazione passa attraverso organismi di formazione che beneficiano di un aiuto nel quadro del progetto. Non possono essere conseguiti profitti. Delle misure beneficiano esclusivamente i partecipanti alla formazione.

Gli organismi di formazione vengono informati della possibilità di ottenere gli aiuti di Stato attraverso i quotidiani, le gazzette ufficiali, le pubblicazioni del ministero dell'economia e del lavoro della Sassonia (tra cui la rivista «ESF & Co.»), gli incontri di informazione e attraverso uffici privati di consulenza che hanno a tal fine contratti con le autorità pubbliche.

Tutti gli organismi di formazione possono beneficiare di tale aiuto. La selezione viene effettuata dalle autorità competenti per il settore e dalle autorità preposte all'approvazione degli aiuti sulla base della qualità del progetto di formazione proposto.
